



Firmato digitalmente da
UMBERTO SCIALPI
C: IT
O: ROMA:80126830589

Allegato " A "
al repertorio n. 18444
raccolta n. 11280



STATUTO DELLA CONFEDERAZIONE SPORTVALORE

Confederazione Sindacale Datoriale dello Sport e del Terzo Settore

Tutela - Governance - Compliance - Innovazione - Safeguarding



SPORTVALORE – *Confederazione Datoriale dello Sport e del Terzo Settore*

STATUTO SPORTVALORE – Pagina 1

Handwritten initials and signature



INDICE

TITOLO I – COSTITUZIONE, NATURA E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede

Articolo 2 – Natura giuridica e principi ispiratori

Articolo 3 – Scopi e funzioni

Articolo 4 – CCNL H07E – Settore Sport Area Dilettantistica

Articolo 5 – Autonomia e indipendenza

TITOLO II – I SOCI E LA PARTECIPAZIONE ASSOCIATIVA

Articolo 6 – Categorie di Soci

Articolo 7 – Soci fondatori

Articolo 8 – Soci aderenti

Articolo 9 – Ammissione dei Soci

Articolo 10 – Diritti dei Soci

Articolo 11 – Doveri dei Soci

Articolo 12 – Perdita della qualifica di Socio

Articolo 13 – Sanzioni disciplinari

Articolo 14 – Cariche

TITOLO III – ORGANI CONFEDERALI E GOVERNANCE

Articolo 15 – Organi della CONFEDERAZIONE

Articolo 16 – Assemblea Generale

Articolo 17 – Composizione dell'Assemblea Generale

Articolo 18 – Funzionamento dell'Assemblea Generale

Articolo 19 – Consiglio Nazionale

Articolo 20 – Funzionamento del Consiglio Nazionale

Articolo 21 – Compiti del Consiglio Nazionale

Articolo 22 – Elezione del Presidente e del Vicepresidente

Articolo 23 – Presidente della CONFEDERAZIONE

Articolo 24 – Vicepresidente della CONFEDERAZIONE

Articolo 25 – Segretario Generale

Articolo 26 – Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 27 – Collegio dei Probiviri



TITOLO IV – ORGANI CONSULTIVI E PARTECIPATIVI

Articolo 28 – Consulte Nazionali e Organismi Tecnici

Articolo 29 – Consulta Nazionale dei Volontari dello Sport e del Terzo Settore

Articolo 30 – Campus Universitario per lo Sport e le Professioni

Articolo 31 – Consulta Nazionale per lo Sport Inclusivo e la Disabilità

TITOLO V – CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DEI LAVORATORI SPORTIVI

Articolo 32 – Commissione di Certificazione dei Contratti dei Lavoratori Sportivi

Articolo 33 – Procedura di Certificazione EBILP dei Contratti dei Lavoratori Sportivi

TITOLO VI – SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE CONTRATTUALE

Articolo 34 – EBILP – Ente Bilaterale Nazionale delle Libere Professioni e del Settore Privato

Articolo 35 – SANISPORT – Sezione Sport del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa

Articolo 36 – Fondazione School University – ETS

Articolo 37 – Filiera unitaria del Welfare Contrattuale

TITOLO VII – PATRIMONIO, ENTRATE E TRASPARENZA

Articolo 38 – Patrimonio e risorse economiche

Articolo 39 – Trasparenza, pubblicità

Articolo 40 – Modifiche statutarie

Articolo 41 – Scioglimento della CONFEDERAZIONE

TITOLO VIII – STRUTTURE TERRITORIALI E PROTOCOLLI ISTITUZIONALI

Articolo 42 – Sedi Confederali Territoriali

Articolo 43 – Norme finali e rinvio

TITOLO IX – SAFEGUARDING E TUTELA DELLE PERSONE

Articolo 44 – Condotta di safeguarding

TITOLO X – CODICE ETICO E RESPONSABILITÀ ISTITUZIONALE

Articolo 45 – Codice etico, integrità istituzionale e responsabilità dei Soci



Handwritten signature



PREMESSA ISTITUZIONALE

La CONFEDERAZIONE SINDACALE DATORIALE DELLO SPORT E DEL TERZO SETTORE – SPORTVALORE nasce dalla volontà congiunta della FISAPI e CSEN di costituire un organismo unitario, autorevole e rappresentativo, capace di tutelare e promuovere gli interessi dei datori di lavoro operanti nello sport, nel Terzo Settore e nelle attività sociali, educative e culturali.

La CONFEDERAZIONE si fonda sui principi di democraticità, trasparenza, responsabilità istituzionale e valorizzazione della persona, assumendo come riferimento normativo il d.lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo e il d.lgs. 117/2017 relativo agli enti del Terzo Settore, limitatamente agli obblighi previsti per tali soggetti, senza estensione alla CONFEDERAZIONE, che non assume natura di ETS. Essa promuove un modello di governance moderno, inclusivo e orientato alla qualità, sostenendo la crescita professionale degli operatori, la tutela dei lavoratori sportivi e lavoratori del Terzo Settore, la diffusione del welfare contrattuale e la piena conformità alle disposizioni vigenti.

SPORTVALORE opera come soggetto confederale nazionale, favorendo il dialogo con le istituzioni, gli organismi sportivi, del Terzo Settore, con gli enti bilaterali e le realtà territoriali, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo dello sport, del Terzo Settore alla coesione sociale e alla valorizzazione delle comunità. Il presente Statuto definisce la struttura, le funzioni e i principi della CONFEDERAZIONE, costituendo il quadro normativo di riferimento per l'azione degli Organi, dei Soci e delle strutture territoriali.

TITOLO I – COSTITUZIONE, NATURA E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita tra F.I.S.A.P.I. – Federazione Italiana Sindacati Autonomi Professioni Intellettuali (di seguito “FISAPI”) – e C.S.E.N. – Centro Sportivo Educativo Nazionale (di seguito “CSEN”) – quali Soci Fondatori, la CONFEDERAZIONE SINDACALE DATORIALE DELLO SPORT E DEL TERZO SETTORE denominata “**SPORTVALORE**”.

La CONFEDERAZIONE rappresenta unitariamente associazioni e società sportive, enti del Terzo Settore, gestori di impianti sportivi e altri soggetti operanti nel settore dello sport, del Terzo



Settore e del tempo libero, in qualità di datori di lavoro, promuovendo la tutela e lo sviluppo delle attività sportive e sociali.

La CONFEDERAZIONE opera nel rispetto della normativa vigente, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Riforma dello Sport). Le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) si applicano esclusivamente ai Soci che rivestono la qualifica di enti del Terzo Settore, limitatamente agli obblighi previsti per tali soggetti, senza estensione alla CONFEDERAZIONE, che non assume natura di ETS.

La CONFEDERAZIONE garantisce la conformità alle disposizioni in materia di lavoro sportivo, e di lavoro degli Enti del Terzo Settore e organizzazioni senza scopo di lucro, in relazione alla natura giuridica dei Soci aderenti.

La sede legale della CONFEDERAZIONE è stabilita a Roma in via Arno 33, presso la sede nazionale della FISAPI, organo costituente della confederazione SPORTVALORE. Il Consiglio Nazionale può istituire sedi operative, uffici territoriali e strutture di rappresentanza in altre località del territorio nazionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali della CONFEDERAZIONE.

Articolo 2 – Natura giuridica e principi ispiratori

La CONFEDERAZIONE è un'organizzazione sindacale datoriale libera, democratica, apartitica e autonoma, priva di fini di lucro, costituita per la tutela e la rappresentanza dei datori di lavoro operanti nel settore sportivo e nel Terzo Settore.

Essa si ispira ai principi di solidarietà, partecipazione, trasparenza, responsabilità sociale e promozione dello sport come strumento di crescita personale, inclusione e coesione sociale, nel rispetto dei principi di democraticità.

La CONFEDERAZIONE tutela e rappresenta gli interessi dei datori di lavoro sportivi, dei datori di lavoro degli enti del Terzo Settore aderenti, ai sensi del d.lgs. 36/2021 (disciplina del lavoro sportivo) e del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), garantendo conformità alle disposizioni in materia di rapporti di lavoro, governance, trasparenza e rendicontazione.

Sono garantiti la libertà di adesione, la parità di trattamento tra gli associati e il pieno rispetto dei principi di democraticità interna, includendo la partecipazione attiva dei Soci ai processi



decisionali e la valorizzazione del volontariato.

Articolo 3 – Scopi e funzioni

La CONFEDERAZIONE persegue finalità di tutela, rappresentanza e sviluppo del settore sportivo e del Terzo Settore, promuovendo attività, servizi e politiche a favore dei datori di lavoro aderenti.

La CONFEDERAZIONE:

1. Rappresentanza datoriale, professionale e sportiva

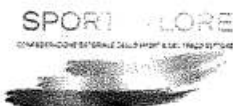
- a) tutela e rappresenta, a livello nazionale ed internazionale, gli interessi economici, sociali, professionali e morali degli associati, sia individuali che collettivi, nei settori dello sport, del tempo libero, delle professioni intellettuali e del Terzo Settore;
- b) esercita funzioni di rappresentanza datoriale nelle sedi istituzionali, negoziali e bilaterali, promuovendo la partecipazione unitaria dei soggetti rappresentati alle scelte politiche, economiche, sociali e culturali del Paese;
- c) designa i propri rappresentanti presso enti, organismi, commissioni e tavoli istituzionali, ove la rappresentanza sia richiesta in forma unitaria.

2. Sviluppo dello sport dilettantistico, educativo e sociale

- a) valorizza il ruolo educativo, sociale e di interesse generale dello sport dilettantistico, promuovendo attività motorie, ricreative, culturali, salutistiche e di inclusione sociale, anche in favore di soggetti fragili o con disabilità;
- b) sostiene la rete territoriale dello sport, delle ASD/SSD, dei gruppi sportivi e degli enti del Terzo Settore, favorendo la diffusione della pratica sportiva, la formazione dei quadri tecnici e la qualificazione delle attività;
- c) promuove iniziative di formazione, aggiornamento, sicurezza e prevenzione in ambito sportivo.
- d) promuove lo sport inclusivo e le attività motorie adattate, sostenendo la piena partecipazione delle persone con disabilità alle attività sportive, sociali e professionali rappresentate dalla Confederazione, anche attraverso la Consulta Nazionale per lo Sport Inclusivo e la Disabilità.

3. Sviluppo del Terzo Settore e delle attività di interesse generale

- a) promuove la crescita degli enti del Terzo Settore, delle APS, delle ODV, delle imprese sociali e degli



enti filantropici, sostenendone le attività di interesse generale e la partecipazione ai sistemi di welfare;

b) favorisce partenariati, protocolli e forme di collaborazione con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati, in coerenza con la normativa applicabile agli enti aderenti.

4. Formazione, ricerca, innovazione e cultura

a) promuove studi, ricerche, osservatori, iniziative editoriali e attività culturali sui temi dello sport, delle professioni, del lavoro, del Terzo Settore e del welfare;

b) sostiene la formazione universitaria e post-universitaria attraverso il Campus Universitario per lo Sport e le Professioni e la Fondazione School University ETS;

c) favorisce l'innovazione digitale, organizzativa e gestionale degli enti aderenti.

5. Sviluppo territoriale e coordinamento delle reti

a) si avvale della rete territoriale del CSEN APS e delle articolazioni territoriali della FISAPI per garantire prossimità, assistenza e rappresentanza locale;

b) promuove la costituzione di sindacati di categoria, coordinamenti territoriali e strutture locali, secondo criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale;

c) promuove direttamente e/o indirettamente, attraverso apposite convenzioni la costituzione di sedi di CAF e Patronati;

d) promuove direttamente la costituzione di sportelli di servizi per la bilateralità EBILP.

6. Funzioni generali

a) organizza servizi di informazione, assistenza, consulenza fiscale, legale, sportiva, amministrativa, previdenziale e del lavoro a favore degli associati;

b) esercita ogni altra funzione conferita da leggi, regolamenti o deliberati degli Organi confederali.

c) si avvale, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, del sistema integrato di welfare contrattuale costituito dall'EBILP, dalla Sezione Sport SANISPORT del Fondo SANISP e dalla FONDAZIONE SCHOOL UNIVERSITY – ETS;

d) esercita ogni altra funzione ad essa conferita da leggi, regolamenti o dai deliberati dei propri Organi associativi.



La CONFEDERAZIONE promuove la piena conformità agli obblighi previsti dall'art. 25 del d.lgs. 36/2021, garantendo che i tecnici, gli istruttori e gli operatori sportivi aderenti siano in possesso delle qualifiche, delle abilitazioni e degli aggiornamenti obbligatori richiesti dalla normativa vigente.

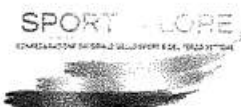
Articolo 4 – CCNL H07E – Settore Sport Area Dilettantistica

La Confederazione, riconosce e promuove il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro CCNL H07E – Settore Sport Area Dilettantistica, per il lavoro sportivo e del tempo libero, sottoscrivendo lo stesso per adesione, quale strumento principale di regolazione dei rapporti di lavoro fra datori di lavoro aderenti e lavoratori dipendenti e collaboratori.

In particolare, la Confederazione:

- a) partecipa alla negoziazione, revisione e aggiornamento del CCNL stesso, assicurando la conformità al d.lgs. 36/2021, inclusi gli obblighi di comunicazione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
- b) svolge attività di informazione e sensibilizzazione rivolte alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD), anche attraverso la rete territoriale del CSEN, sui contenuti e sui vantaggi applicativi del CCNL H07E;
- c) supporta le organizzazioni sportive nella fase di adesione al CCNL H07E e nell'accesso ai correlati servizi bilaterali erogati dall'EBILP, nonché alla copertura sanitaria integrativa erogata dal Fondo SANISP Sezione SANISPORT.
- d) promuove iniziative comuni FISAPI-CSEN in materia di sicurezza sul lavoro e formazione professionale, in continuità e coerenza con i servizi di informazione, assistenza e consulenza di cui all'art. 3, lettera c);
- e) monitora la diffusione del CCNL H07E sul territorio nazionale e cura l'interlocuzione con le istituzioni competenti, tra cui il CNEL e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini della valorizzazione del contratto.

Le modalità operative di svolgimento delle attività di cui al presente articolo sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, anche in raccordo con l'EBILP e con la Sezione Sport SANISPORT.



La CONFEDERAZIONE assicura che l'applicazione del CCNL H07E avvenga nel rispetto degli obblighi di comunicazione, tracciabilità e tutela del lavoratore sportivo previsti dagli artt. 25-36 del d.lgs. 36/2021, inclusi gli obblighi di comunicazione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).

Il CCNL H07E settore SPORT Area Dilettantistica costituisce riferimento vincolante per gli associati, nel rispetto dei principi di rappresentatività, trasparenza e legittimità contrattuale.

Articolo 5 – Autonomia e indipendenza

La CONFEDERAZIONE è autonoma e indipendente da partiti politici, movimenti, confessioni religiose e da qualsiasi altra organizzazione esterna, esercitando la propria attività in piena libertà di giudizio e di azione.

La CONFEDERAZIONE opera nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento, garantendo democraticità interna, trasparenza e correttezza istituzionale.

Gli Organi della CONFEDERAZIONE assumono le proprie decisioni in modo libero e responsabile, sulla base dei principi statutari e degli indirizzi deliberati dagli associati, assicurando parità di trattamento e corretta gestione delle risorse.

La CONFEDERAZIONE tutela la propria indipendenza organizzativa e funzionale, assicurando che le attività, le nomine e le deliberazioni non siano influenzate da interessi esterni o da condizionamenti incompatibili con le finalità istituzionali.

TITOLO II – I SOCI E LA PARTECIPAZIONE ASSOCIATIVA

Articolo 6 – Categorie di Soci

La CONFEDERAZIONE è composta dalle seguenti categorie di Soci:

1. **Soci fondatori**, rappresentati dalla FISAPI e da CSEN, che hanno promosso la costituzione della CONFEDERAZIONE e ne garantiscono la continuità istituzionale.
2. **Soci aderenti istituzionali**, costituiti da associazioni e società sportive dilettantistiche, enti del Terzo Settore, imprese sociali, organizzazioni operanti nello sport, nella cultura, nel sociale e nel tempo libero, che condividono gli scopi della CONFEDERAZIONE e accettano integralmente il presente Statuto.



3. **Soci aderenti utenti dei servizi**, costituiti da soggetti che, pur non rivestendo la qualifica di ente o organizzazione, usufruiscono dei servizi, delle attività e delle iniziative promosse dalla CONFEDERAZIONE senza partecipare agli Organi.

L'adesione alla CONFEDERAZIONE è libera e volontaria. Gli enti del Terzo Settore devono essere iscritti al RUNTS, mentre le associazioni e società sportive devono essere iscritte al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), ove previsto dalla normativa vigente.

La CONFEDERAZIONE può istituire ulteriori categorie di Soci, sulla base delle esigenze organizzative e delle evoluzioni normative, mediante apposita deliberazione del Consiglio Nazionale.

Articolo 7 – Soci fondatori

Sono Soci fondatori della CONFEDERAZIONE la FISAPI e il CSEN, che hanno promosso la costituzione della CONFEDERAZIONE e ne garantiscono la continuità istituzionale.

I Soci fondatori:

- **funzione di indirizzo** – partecipano alla definizione degli indirizzi generali della CONFEDERAZIONE, esercitando una funzione di indirizzo strategico e di garanzia istituzionale;
- **rappresentanza paritetica** – garantiscono la rappresentanza paritetica negli Organi nazionali, secondo i criteri stabiliti dal regolamento interno;
- **prerogative statutarie** – esercitano le prerogative previste dal presente Statuto, incluso l'eventuale diritto di proposta per le cariche nazionali.

La qualifica di Socio fondatore è permanente e non può essere trasferita, né può essere estesa ad altri soggetti, salvo modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea Generale con le maggioranze previste.

Articolo 8 – Soci aderenti

Possono essere Soci aderenti:



1. associazioni e società sportive dilettantistiche;
2. enti del Terzo Settore, APS, ODV, imprese sociali;
3. organizzazioni operanti nello sport, nella cultura, nel sociale e nel tempo libero;
4. gestori di impianti sportivi e strutture ricreative;
5. altri soggetti collettivi che condividono gli scopi della CONFEDERAZIONE, anche se operanti in settori affini o complementari allo sport e al Terzo Settore.

I Soci aderenti devono:

- accettare integralmente lo Statuto e i regolamenti, impegnandosi a rispettare le deliberazioni degli Organi confederali;
- operare nel rispetto della normativa sul lavoro sportivo ai sensi del d.lgs. 36/2021 e ove applicabile, delle disposizioni vigenti per gli enti del Terzo Settore.
- mantenere comportamenti coerenti con i principi della CONFEDERAZIONE, garantendo trasparenza, correttezza e responsabilità nello svolgimento delle attività.

Il Consiglio Nazionale può richiedere documentazione integrativa per verificare il possesso dei requisiti necessari all'adesione, nonché effettuare controlli periodici sulla permanenza degli stessi.

Gli enti sportivi aderenti devono garantire la conformità agli obblighi previsti dagli artt. 6-10 del d.lgs. 36/2021, inclusi l'iscrizione e l'aggiornamento nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), la comunicazione dei contratti sportivi e la corretta gestione delle qualifiche tecniche.

Articolo 9 – Ammissione dei Soci

L'ammissione alla CONFEDERAZIONE avviene su richiesta del soggetto interessato, da presentarsi in forma scritta, anche tramite piattaforma digitale o portale istituzionale della CONFEDERAZIONE.

La domanda deve contenere:

1. i dati identificativi del richiedente;
2. la dichiarazione di accettazione integrale dello Statuto e dei regolamenti;
3. l'indicazione della categoria di appartenenza;



4. la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (RUNTS, RASD, certificazioni, atti costitutivi).

Il Consiglio Nazionale delibera sull'ammissione dei Soci, effettuando le verifiche necessarie sulla regolarità dei requisiti e sulla coerenza della domanda con gli scopi della CONFEDERAZIONE.

L'ammissione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Nazionale. Il Consiglio può rigettare la domanda di ammissione per mancanza dei requisiti, per incompatibilità o per motivi di tutela dell'integrità istituzionale, dandone comunicazione motivata al richiedente.

Il Socio ammesso è iscritto nel libro dei Soci e acquisisce tutti i diritti e i doveri previsti dal presente Statuto, incluso l'obbligo di versare i contributi associativi e di mantenere la regolarità documentale.

Articolo 10 – Diritti dei Soci

I Soci della CONFEDERAZIONE godono dei seguenti diritti:

1. partecipare alla vita associativa e alle attività promosse dalla CONFEDERAZIONE;
2. esercitare il diritto di voto nelle assemblee, secondo la categoria di appartenenza e le modalità stabilite dal regolamento interno;
3. essere eletti negli Organi confederali, nel rispetto dei requisiti di rappresentanza e delle incompatibilità previste dal presente Statuto;
4. usufruire dei servizi, delle iniziative e dei programmi promossi dalla CONFEDERAZIONE, ivi inclusi i servizi di supporto giuridico, formativo e organizzativo;

Nessun Socio può essere discriminato o limitato nell'esercizio dei propri diritti per motivi non conformi al presente Statuto o alla normativa vigente.

Articolo 11 – Doveri dei Soci

I Soci della CONFEDERAZIONE sono tenuti a rispettare i seguenti doveri:

- osservare integralmente il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi confederali rispettare la normativa vigente applicabile alla propria natura giuridica,



inclusi gli obblighi di trasparenza, rendicontazione e pubblicità previsti per gli enti del Terzo Settore, ove qualificati come tali.;

- mantenere comportamenti leali, corretti e coerenti con i principi della CONFEDERAZIONE, evitando atti o condotte che possano ledere l'immagine o l'integrità istituzionale;
- versare regolarmente i contributi associativi e ogni altra quota deliberata dagli Organi competenti, nel rispetto delle scadenze e delle modalità di pagamento stabilite;
- collaborare alle attività della CONFEDERAZIONE, fornendo, se richiesto, documentazione, dati e informazioni necessari per la gestione istituzionale e per la verifica dei requisiti associativi;
- applicare correttamente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, assicurando la conformità al d.lgs. 36/2021 e alle norme in materia di lavoro sportivo;

I Soci devono inoltre:

- contribuire alla realizzazione degli scopi istituzionali, partecipando ai processi di consultazione, co-programmazione e co-progettazione quando attivati;
- mantenere aggiornata la propria posizione associativa, comunicando tempestivamente eventuali variazioni statutarie, organizzative o registrative (RUNTS, RASD, ecc.);
- garantire la correttezza dei rapporti con gli altri Soci e con gli Organi confederali, evitando conflitti di interesse e segnalando eventuali situazioni di incompatibilità.

Il mancato rispetto dei doveri associativi può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto previsto dal Codice Deontologico e dal sistema sanzionatorio della CONFEDERAZIONE.

Articolo 12 – Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per:

1. recesso volontario;
2. mancato versamento dei contributi associativi;
3. perdita dei requisiti previsti per la categoria di appartenenza;



Handwritten signatures and initials



4. esclusione deliberata dal Consiglio Nazionale, a seguito di gravi violazioni dello Statuto, dei regolamenti o del Codice Deontologico;
5. scioglimento o cessazione dell'ente associato, ovvero per cancellazione dal RUNTS o dal Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), quando applicabile.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla CONFEDERAZIONE, anche tramite PEC o piattaforma digitale certificata, e ha effetto dalla data di ricezione, salvo diverse disposizioni regolamentari.

Il mancato versamento dei contributi associativi, protratto per oltre due esercizi o secondo i termini stabiliti dal regolamento, comporta la sospensione dei diritti associativi e può determinare la perdita della qualifica di Socio.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Nazionale, previa contestazione scritta e garanzia del diritto di difesa, secondo le procedure disciplinari previste dal Codice Deontologico e dal sistema sanzionatorio.

Il Socio escluso o decaduto è cancellato dal libro dei Soci, fermo restando l'obbligo di regolarizzare eventuali posizioni contributive o pendenze amministrative.

Articolo 13 – Sanzioni disciplinari

La CONFEDERAZIONE applica sanzioni disciplinari nei confronti dei Soci che non rispettano il presente Statuto, i regolamenti interni o le delibere degli Organi confederali, nonché in caso di comportamenti che ledono l'immagine, la credibilità o l'integrità istituzionale della CONFEDERAZIONE.

Le sanzioni disciplinari sono:

- Richiamo scritto – comunicazione formale che segnala la violazione riscontrata;
- Sospensione temporanea dei diritti associativi;
- Esclusione dalla CONFEDERAZIONE.

Le sanzioni sono irrogate dal Consiglio Nazionale secondo le procedure previste dal Codice Deontologico e dal sistema sanzionatorio, previa contestazione formale degli addebiti al Socio



interessato.

La contestazione deve:

- essere comunicata per iscritto, anche tramite PEC o piattaforma digitale certificata;
- indicare in modo chiaro i fatti contestati;
- concedere al Socio un termine per presentare memorie difensive, non inferiore a dieci giorni, salvo casi di particolare urgenza.

Il Socio ha diritto a essere ascoltato, anche in forma telematica, e a presentare documenti e osservazioni a propria difesa.

La deliberazione della sanzione deve essere motivata e comunicata al Socio, con indicazione dei termini e delle modalità di eventuale impugnazione davanti al Collegio dei Probiviri.

La sospensione comporta la temporanea perdita dei diritti associativi, fermo restando l'obbligo di versare le quote e di mantenere la regolarità documentale.

L'esclusione comporta la perdita definitiva della qualifica di Socio e la cancellazione dal libro dei Soci, salvo l'obbligo di regolarizzare eventuali pendenze contributive o amministrative.

Articolo 14 – CARICHE

Le cariche previste dal presente Statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto; solo per il Presidente, il Vicepresidente ed i Consiglieri che assumono specifici incarichi, come quello amministrativo, in considerazione del carattere permanente dell'incarico assunto, spetta, sotto forma di indennità di carica, il compenso preventivamente deliberato dall'assemblea generale.

Le cariche ricoperte all'interno della Confederazione non sono incompatibili fra di loro, ad eccezione delle cariche riguardanti gli organi di controllo (Collegio dei Revisori e Probiviri).

Le cariche ricoperte all'interno della Confederazione non sono incompatibili con il rapporto di dipendenza all'interno della Confederazione stessa.



Le cariche sindacali non sono incompatibili con incarichi di carattere politico e/o con incarichi assunti in altre Federazioni e/o associazioni o Confederazioni.

TITOLO III – ORGANI CONFEDERALI E GOVERNANCE

Articolo 15 – Organi della CONFEDERAZIONE

Sono Organi della CONFEDERAZIONE:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Nazionale;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- Il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- le Consulte Nazionali e gli Organismi Tecnici, ove istituiti.

Gli Organi della CONFEDERAZIONE operano nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione, assicurando la rappresentanza paritetica dei Soci fondatori e la parità di trattamento tra tutte le categorie di Soci.

Le modalità di funzionamento degli Organi, inclusi i criteri di composizione, le procedure di convocazione e le maggioranze deliberative, sono disciplinate dal presente Statuto e dai regolamenti interni.

Gli Organi possono riunirsi anche in modalità telematica, mediante piattaforme digitali certificate, garantendo l'identificazione dei partecipanti e la regolarità delle deliberazioni.

Articolo 16 – Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano di indirizzo della CONFEDERAZIONE e rappresenta l'universalità dei Soci aventi diritto di voto, nel rispetto della categoria di appartenenza e dei criteri di rappresentanza stabiliti dal regolamento interno. L'Assemblea Generale è composta dai Membri



designati dai Soci Fondatori e dai Membri designati dai Soci aderenti istituzionali, secondo le modalità definite dall'Articolo 17. La rappresentanza dei Soci Fondatori è paritetica e riservata: cinque (5) Membri designati dalla FISAPI e cinque (5) Membri designati dal CSEN. Tale rappresentanza costituisce il nucleo minimo dell'Assemblea Generale e deve essere garantita in ogni caso.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente, il Consiglio Nazionale o almeno un terzo dei Membri aventi diritto lo ritengano necessario.

La convocazione deve essere effettuata con comunicazione scritta, anche tramite PEC o piattaforma digitale certificata, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, ovvero le modalità di partecipazione telematica quando previste.

L'Assemblea può deliberare in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Membri aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, salvo diverse disposizioni statutarie.

Competenze dell'Assemblea Generale:

- Approvazione del bilancio – approva il bilancio consuntivo e preventivo.
- Elezione degli Organi – elegge gli Organi nazionali della CONFEDERAZIONE.
- Modifiche statutarie – delibera sulle modifiche statutarie con le maggioranze qualificate previste.
- Regolamenti interni – approva i regolamenti interni e le linee programmatiche.
- Scioglimento della CONFEDERAZIONE – delibera sull'eventuale scioglimento secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Le deliberazioni aventi ad oggetto la composizione paritetica degli Organi, riserva delle cariche di Presidente e Vicepresidente, permanenza e inamovibilità di EBILP, SANISPORT e Fondazione School University ETS – richiedono, oltre alle maggioranze statutarie, il consenso scritto di entrambi i Soci Fondatori

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se adottate nel rispetto delle maggioranze previste e sono vincolanti per tutti i Membri, fermo restando il diritto di impugnazione davanti al Collegio



dei Probiviri.

L'Assemblea può svolgersi anche in modalità telematica, mediante piattaforme digitali certificate che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle votazioni e la regolarità delle deliberazioni.

Possono partecipare alle sedute dell'Assemblea Generale senza diritto di voto, per illustrare proposte studi, progetti accademici e iniziative di interesse sportivo, professionale e universitario i rappresentanti delle Consultazioni Nazionali e Organismi Tecnici.

Articolo 17 – Composizione dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta da tutti i Membri aventi diritto di voto, secondo la categoria di appartenenza e i criteri di rappresentanza stabiliti dal regolamento interno.

Hanno diritto di voto:

1. i membri designati dai Soci fondatori;
2. i membri designati dai Soci aderenti istituzionali;

Non hanno diritto di voto i Soci aderenti utenti dei servizi, che possono partecipare alle attività consultive e informative della CONFEDERAZIONE senza esercitare funzioni deliberative. La rappresentanza dei Soci Fondatori è paritetica e riservata: 5 (cinque) membri designati dalla FISAPI e 5 (cinque) membri designati dal CSEN. Tale rappresentanza è garantita in ogni caso, a prescindere dal numero dei Soci aderenti ammessi.

Ogni Membro esercita il proprio diritto di voto direttamente, tramite il legale rappresentante, ovvero per delega scritta conferita ad altro Membro avente diritto di voto, nei limiti stabiliti dal regolamento. Non sono ammesse deleghe a favore di componenti degli Organi nazionali, salvo diversa disposizione regolamentare.

Il numero dei voti attribuiti ai Soci aderenti istituzionali può essere determinato in base a criteri oggettivi, quali:

- dimensione organizzativa;
- numero di tesserati o lavoratori;
- attività svolte;



- parametri di rappresentatività definiti dal Consiglio Nazionale.

Tali criteri devono essere stabiliti nel regolamento interno, garantendo trasparenza, equità e parità di trattamento tra le diverse categorie di Soci.

La composizione dell'Assemblea deve assicurare:

- la rappresentanza paritetica dei Soci fondatori;
- la partecipazione equilibrata delle categorie di Soci;
- la presenza di tutte le componenti della CONFEDERAZIONE, nel rispetto dei principi di democraticità e inclusione.

Articolo 18 – Funzionamento dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della CONFEDERAZIONE o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ovvero da un componente designato dal Consiglio Nazionale secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori, garantisce il rispetto dell'ordine del giorno, assicura la regolarità delle procedure di voto, anche in modalità telematica, e concede la parola ai partecipanti secondo criteri di equità e ordine.

Il Segretario Generale, o un suo delegato, redige il verbale della seduta, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato nell'archivio digitale istituzionale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei voti espressi, salvo diversa previsione statutaria. Le votazioni possono svolgersi per alzata di mano, per appello nominale o mediante sistemi di voto elettronico certificati, secondo quanto stabilito dal regolamento interno.

In caso di votazioni telematiche devono essere garantiti l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza del sistema, la tracciabilità delle operazioni di voto e la conservazione digitale dei log di sistema, nonché la segretezza del voto quando prevista.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea sono immediatamente esecutive, salvo che l'Assemblea disponga diversamente per motivi di urgenza o di tutela istituzionale.



Il verbale dell'Assemblea deve essere messo a disposizione dei Soci tramite pubblicazione nell'area riservata del portale digitale, entro i termini stabiliti dal regolamento interno.

Articolo 19 – Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è l'organo di indirizzo, coordinamento e vigilanza della CONFEDERAZIONE e opera nel rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, delle finalità statutarie e della normativa vigente.

Il Consiglio Nazionale è composto da un numero minimo di 10 membri di cui: 5 (cinque) membri designati dalla FISAPI e 5 (cinque) membri designati da CSEN.

Al Consiglio Nazionale partecipano con diritto di voto, i membri designati dai Soci Aderenti, eletti dall'assemblea, le modalità di designazione ed elezione vengono demandati al Regolamento

Alle sedute del Consiglio Nazionale possono essere invitati, senza diritto di voto, i membri designati dalle Consulte Nazionali e dagli Organismi Tecnici, ove previsto dal regolamento interno, per illustrare pareri, studi e proposte nelle materie di rispettiva competenza.

I componenti del Consiglio Nazionale restano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili, salvo diverse disposizioni statutarie. Essi sono nominati secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal regolamento interno, garantendo la continuità dell'azione istituzionale.

Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica, mediante piattaforme digitali certificate che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la tracciabilità delle deliberazioni e la regolarità delle procedure.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione statutaria. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario Generale o da un suo delegato e conservato nell'archivio digitale istituzionale.

Articolo 20 – Funzionamento del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente con comunicazione scritta, anche tramite PEC o piattaforma digitale certificata, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, ovvero le modalità di partecipazione telematica quando previste.

La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di particolare urgenza, nei quali il termine può essere ridotto a quarantotto ore.

Il Consiglio Nazionale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica, mediante piattaforme digitali



certificate che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la regolarità delle deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione statutaria. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente:

- dirige i lavori del Consiglio;
- garantisce il rispetto dell'ordine del giorno;
- assicura la regolarità delle procedure di voto, anche elettroniche;
- coordina gli interventi dei componenti.

Il Segretario Generale o un suo delegato redige il verbale della seduta, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato nell'archivio digitale istituzionale.

Il verbale è messo a disposizione dei componenti del Consiglio, tramite pubblicazione nell'area riservata del portale digitale, entro i termini stabiliti dal regolamento interno.

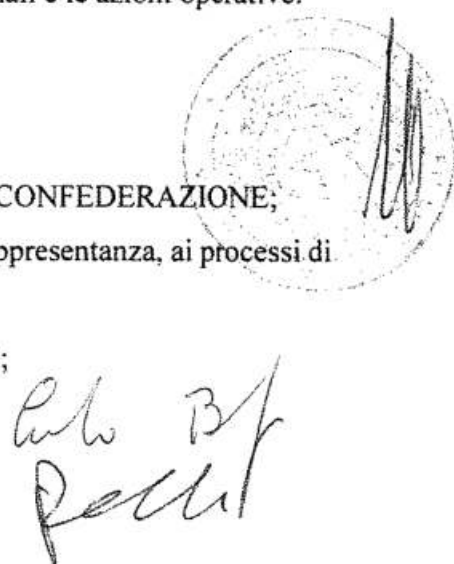
Il Consiglio Nazionale può istituire gruppi di lavoro, commissioni e Organismi Tecnici, con compiti di approfondimento, analisi e supporto operativo, definendone composizione, funzioni e durata.

Articolo 21 – Compiti del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività della CONFEDERAZIONE, assicurando la coerenza tra le finalità istituzionali e le azioni operative.

Sono compiti del Consiglio Nazionale:

1. attuare le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
2. definire le linee strategiche, programmatiche e operative della CONFEDERAZIONE;
3. approvare i regolamenti interni, ivi inclusi quelli relativi alla rappresentanza, ai processi di voto e alla gestione digitale degli Organi;
4. deliberare sull'ammissione, sospensione ed esclusione dei Soci;





5. nominare i responsabili delle Consultazioni Nazionali, delle commissioni e degli Organismi Tecnici;
6. approvare protocolli, convenzioni e accordi istituzionali con enti pubblici e privati;
7. vigilare sulla corretta applicazione del CCNL di riferimento e della normativa sul lavoro sportivo, ai sensi del d.lgs. 36/2021;
8. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale;
9. deliberare sulla costituzione di gruppi di lavoro, commissioni e Organismi Tecnici, definendone compiti, durata e responsabilità;
10. Il Consiglio Nazionale delibera l'indennità di carica dei componenti degli Organi confederali, nel rispetto dei principi di trasparenza, sostenibilità economica e responsabilità istituzionale.
11. adottare misure organizzative e gestionali necessarie al buon funzionamento della CONFEDERAZIONE, incluso l'utilizzo di piattaforme digitali certificate per la gestione degli Organi e delle deliberazioni;
12. delibera l'indennità di carica così come previsto dall'articolo 14.

La deliberazione di ammissione dei Soci aderenti richiede il voto favorevole di almeno un consigliere designato da ciascun Socio Fondatore. In difetto, la domanda si intende non accolta. È in tal modo assicurato ai Soci Fondatori il controllo sull'ingresso di nuovi Soci, a tutela dell'equilibrio associativo e degli assetti paritetici.

Il Consiglio Nazionale esercita inoltre funzioni di vigilanza:

- sulla corretta gestione amministrativa e contabile;
- sulla regolarità dei rapporti tra Soci e Organi confederali;
- sulla prevenzione di conflitti di interesse e sulla tutela dell'integrità istituzionale.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono vincolanti per tutti gli Organi della CONFEDERAZIONE, salvo diverse disposizioni statutarie o regolamentari.

Articolo 22 – Elezione del Presidente e del Vicepresidente

Il diritto di elezione del Presidente della CONFEDERAZIONE e del Vicepresidente è riservato, in via esclusiva, ai Soci fondatori, che lo esercitano in seno all'Assemblea Generale attraverso i



propri delegati.

La carica di Presidente della CONFEDERAZIONE è espressione del CSEN: il Presidente della CONFEDERAZIONE è eletto dall'Assemblea Generale, con voto palese, tra i candidati designati dal CSEN.

La carica di Vicepresidente è espressione della FISAPI: il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea Generale, con voto palese, tra i candidati designati dalla FISAPI.

Il Presidente della CONFEDERAZIONE e il Vicepresidente durano in carica cinque anni e possono essere rieletti senza alcun vincolo di numero di mandati. La riserva di carica di cui al presente articolo può essere modificata esclusivamente con le maggioranze previste per le modifiche statutarie e con il consenso scritto di entrambi i Soci fondatori.

Articolo 23 – Presidente della CONFEDERAZIONE

Il Presidente è il rappresentante legale della CONFEDERAZIONE e ne dirige l'attività politica, istituzionale e organizzativa, assicurando l'attuazione delle finalità statutarie e la coerenza delle azioni con le deliberazioni degli Organi confederali.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea Generale e il Consiglio Nazionale;
- coordina l'attività degli Organi nazionali;
- vigila sulla corretta applicazione del CCNL di riferimento e della normativa sul lavoro sportivo;
- firma gli atti ufficiali della CONFEDERAZIONE;
- rappresenta la CONFEDERAZIONE nei rapporti con enti pubblici, privati e istituzionali;
- promuove protocolli, accordi e iniziative strategiche di rilevanza nazionale;
- esercita ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dai regolamenti interni.

Il Presidente può delegare specifiche funzioni al Vicepresidente, al Segretario Generale o ad altri componenti del Consiglio Nazionale, mediante atto formale di delega, da comunicare agli Organi competenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente,



ovvero da un componente designato dal Consiglio Nazionale, secondo quanto previsto dal regolamento interno.

Il Presidente resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile, salvo diverse disposizioni statutarie o regolamentari.

Il Presidente può essere revocato dall'Assemblea Generale, con voto a maggioranza qualificata, in caso di gravi violazioni statutarie, comportamenti incompatibili con la carica o perdita dei requisiti previsti.

Articolo 24 – Vicepresidente della CONFEDERAZIONE

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o delega formale, assicurando la continuità istituzionale e operativa della CONFEDERAZIONE.

Il Vicepresidente:

- Direzione politica – supporta il Presidente nella direzione politica e istituzionale della CONFEDERAZIONE;
- Coordinamento Organi – coordina, su delega del Presidente, le attività degli Organi nazionali;
- supervisiona l'attuazione delle linee strategiche definite dal Consiglio Nazionale;
- rappresenta la CONFEDERAZIONE in incontri, tavoli tecnici e iniziative istituzionali, quando delegato;
- vigila sulla corretta applicazione delle procedure organizzative e sulla coerenza delle attività con le finalità statutarie;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Presidente, dal Consiglio Nazionale o dal regolamento interno.

Il Vicepresidente può ricevere deleghe specifiche dal Presidente mediante atto formale di delega, che deve essere comunicato agli Organi competenti e registrato nell'archivio digitale istituzionale.

In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vicepresidente assume temporaneamente le



funzioni di Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea Generale, secondo le procedure previste dal presente Statuto.

Il Vicepresidente resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile, salvo diverse disposizioni statutarie o regolamentari.

Il Vicepresidente può essere revocato dall'Assemblea Generale, con voto a maggioranza qualificata, in caso di gravi violazioni statutarie, comportamenti incompatibili con la carica o perdita dei requisiti previsti.

Articolo 25 – Segretario Generale

Il Segretario Generale è la figura apicale di gestione amministrativa, organizzativa e operativa della CONFEDERAZIONE, responsabile dell'attuazione delle deliberazioni degli Organi confederali e del corretto funzionamento della struttura nazionale e territoriale.

Il Segretario Generale:

coordina l'attività amministrativa, gestionale e organizzativa della CONFEDERAZIONE, assicurando la piena conformità alle deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Presidente;

sovrintende alla gestione delle risorse, ai procedimenti amministrativi, ai servizi confederali e ai rapporti con le strutture territoriali, garantendo efficienza, trasparenza e tracciabilità;

cura l'attuazione dei programmi confederali, dei protocolli istituzionali, dei progetti nazionali e delle iniziative approvate dagli Organi confederali;

assicura la conformità normativa in materia di lavoro sportivo, Terzo Settore, welfare contrattuale, trasparenza, rendicontazione e tutela dei dati personali;

coordina il personale, i collaboratori e le articolazioni operative della CONFEDERAZIONE, definendo procedure, standard organizzativi e modelli di gestione;

predispone la documentazione amministrativa, i verbali, i report gestionali, le relazioni annuali e gli atti necessari per il funzionamento degli Organi confederali;



supporta il Presidente e il Consiglio Nazionale nell'attività istituzionale, nella predisposizione degli atti deliberativi e nella gestione dei rapporti con enti pubblici, organismi sportivi, enti bilaterali e soggetti del Terzo Settore;

vigila sulla corretta applicazione del CCNL – Sport Area Dilettantistica, collaborando con EBILP e con eventuali Dipartimenti Confederali per la gestione dei rapporti di lavoro sportivo;

assicura la gestione digitale e documentale della CONFEDERAZIONE, garantendo conservazione, sicurezza, integrità e accessibilità degli atti istituzionali;

riferisce periodicamente al Consiglio Nazionale sull'andamento gestionale, sull'attuazione dei programmi e sullo stato dei servizi confederali.

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Nazionale, dura in carica secondo le modalità stabilite dal regolamento interno e può essere revocato con deliberazione motivata del Consiglio Nazionale.

Il Segretario Generale può essere delegato dal Presidente o dal Consiglio Nazionale a svolgere ulteriori funzioni, mediante atto formale di delega, da registrare nell'archivio digitale istituzionale.

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Generale, senza diritto di voto, salvo diversa disposizione statutaria.

Il Segretario Generale è incompatibile con qualsiasi carica elettiva. Resta in carica per cinque anni e comunque sino alla conclusione del mandato degli Organi elettivi in carica al momento della sua nomina. È rieleggibile, salvo diverse disposizioni statutarie o regolamentari.

Il Segretario Generale può essere revocato dal Consiglio Nazionale o dall'Assemblea Generale, con voto a maggioranza qualificata, in caso di gravi violazioni statutarie, irregolarità gestionali o perdita dei requisiti previsti.

Articolo 26 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile della CONFEDERAZIONE e vigila sulla regolarità della gestione economico-finanziaria, assicurando trasparenza, correttezza e conformità alla normativa vigente.



Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra soggetti in possesso di adeguata competenza professionale, iscritti agli albi previsti dalla normativa vigente, ove richiesto.

I Revisori dei Conti restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili, salvo diverse disposizioni statutarie o regolamentari.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- verifica la regolare tenuta della contabilità;
- esamina i bilanci preventivi e consuntivi, redigendo relazione scritta da trasmettere all'Assemblea Generale;
- effettua controlli periodici sulla gestione economico-finanziaria;
- accerta la conformità delle operazioni contabili alle deliberazioni degli Organi confederali;
- vigila sulla corretta gestione delle risorse, inclusi i contributi associativi e le entrate derivanti da protocolli e convenzioni;
- segnala al Consiglio Nazionale eventuali irregolarità riscontrate, proponendo misure correttive o interventi urgenti.

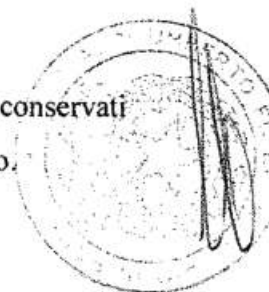
Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, quando si discutono materie di carattere economico-finanziario.

I Revisori dei Conti possono effettuare verifiche straordinarie, anche su richiesta del Presidente o del Consiglio Nazionale, e accedere a tutta la documentazione amministrativa e contabile della CONFEDERAZIONE.

Il Collegio dei Revisori dei Conti redige verbali delle proprie attività, che devono essere conservati nell'archivio digitale istituzionale, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Articolo 27 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria della CONFEDERAZIONE e ha il compito di dirimere controversie interne, assicurando imparzialità, trasparenza e tutela dei principi di correttezza istituzionale.





Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dotati di specifiche competenze in materia giuridica, associativa o di governance, scelti tra soggetti di comprovata moralità e indipendenza.

I membri del Collegio dei Probiviri restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili, salvo diverse disposizioni statutarie o regolamentari.

Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:

- ricorsi dei Soci: decide sui ricorsi presentati dai Soci avverso deliberazioni degli Organi confederali;
- controversie interne: esamina le controversie tra Soci e Organi della CONFEDERAZIONE;
- procedimenti disciplinari: valuta i procedimenti disciplinari, garantendo il diritto di difesa e la regolarità delle procedure;
- pareri statuari: esprime pareri obbligatori sulle questioni interpretative del presente Statuto e dei regolamenti interni;
- proposte di modifica: propone al Consiglio Nazionale eventuali modifiche statutarie o regolamentari, quando necessarie per assicurare coerenza e tutela istituzionale.

I ricorsi devono essere presentati per iscritto entro trenta giorni dalla comunicazione dell'atto contestato, anche tramite PEC o piattaforma digitale certificata, e devono contenere l'esposizione dei fatti e delle motivazioni.

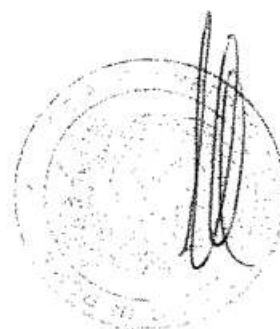
Il Collegio dei Probiviri decide entro sessanta giorni dalla ricezione del ricorso, salvo casi di particolare complessità, nei quali il termine può essere prorogato con comunicazione motivata.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri:

- sono adottate a maggioranza dei componenti;
- devono essere motivate e comunicate alle parti interessate;
- sono vincolanti per gli Organi della CONFEDERAZIONE, salvo diversa previsione statutaria.



Il Collegio dei Probiviri redige verbali delle proprie attività, che devono essere conservati nell'archivio digitale istituzionale secondo le modalità previste dal regolamento interno.



Handwritten signatures



TITOLO IV – ORGANI CONSULTIVI E PARTECIPATIVI

Articolo 28 – Consulte Nazionali e Organismi Tecnici

Le Consulte Nazionali e gli Organismi Tecnici sono organi consultivi della CONFEDERAZIONE, istituiti dal Consiglio Nazionale per l'approfondimento di tematiche specifiche e per il supporto tecnico-scientifico alle attività confederali.

Le Consulte operano in coerenza con le linee programmatiche approvate dall'Assemblea Generale e con gli indirizzi deliberati dal Consiglio Nazionale, al quale riferiscono la propria attività.

Il Consiglio Nazionale:

- istituisce le Consulte e gli Organismi Tecnici;
- nomina i componenti e i relativi coordinatori;
- approva i regolamenti interni che ne disciplinano composizione, funzionamento, convocazioni e modalità di relazione;
- definisce gli ambiti di competenza e gli obiettivi annuali.

Le Consulte Nazionali svolgono funzioni di:

- studio, analisi e approfondimento tecnico;
- proposta e formulazione di pareri non vincolanti;
- supporto alla programmazione confederale;
- collaborazione con gli Organi confederali nelle materie di rispettiva competenza.

Gli Organismi Tecnici, ove istituiti, operano quali strutture specialistiche della CONFEDERAZIONE, con funzioni di carattere tecnico, formativo, scientifico o operativo, secondo quanto stabilito dal regolamento interno.

Le Consulte e gli Organismi Tecnici non esercitano funzioni deliberative, né partecipano alle votazioni degli Organi confederali. Possono presentare relazioni, documenti, proposte e pareri al Consiglio Nazionale, che valuta la loro eventuale adozione.



Il Consiglio Nazionale può disporre la modifica, la sospensione o la soppressione delle Consulte e degli Organismi Tecnici, sulla base delle esigenze organizzative e degli indirizzi confederali.

Articolo 29 – Consulta Nazionale dei Volontari dello Sport e del Terzo Settore

È istituita la Consulta Nazionale dei Volontari dello Sport, delle Professioni e del Terzo Settore, quale organo esclusivamente consultivo della CONFEDERAZIONE, finalizzato alla valorizzazione del volontariato sportivo, delle competenze professionali e delle attività sociali e solidaristiche connesse ai settori rappresentati.

La Consulta è composta da un numero minimo di 5 a un massimo di 20 membri, individuati tra:

- studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado coinvolti in progetti di volontariato sportivo;
- partecipanti ai programmi “Students Staff” e ai percorsi di formazione e volontariato sportivo;
- docenti, tutor, tecnici sportivi, ricercatori e professionisti che collaborano con i Soci fondatori, i Soci sostenitori e gli enti aderenti al sistema confederale;
- volontari sportivi, operatori delle professioni intellettuali, collaboratori delle ASD/SSD e soggetti attivi nel Terzo Settore.

Il Consiglio Nazionale nomina i componenti della Consulta, ne definisce la composizione e approva il relativo regolamento di funzionamento, che disciplina le modalità di individuazione, designazione, convocazione e sostituzione dei componenti, nonché l’organizzazione interna delle attività.

La Consulta elegge al proprio interno un Presidente, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. Il Presidente della Consulta partecipa alle sedute dell’Assemblea Generale senza diritto di voto, per illustrare proposte, studi e iniziative di interesse confederale.

La Consulta ha esclusivamente funzioni consultive e propositive; essa può:

- proporre all’Assemblea Generale idee, progetti e iniziative in materia di volontariato sportivo, professioni intellettuali e attività del Terzo Settore;



- esprimere pareri non vincolanti, su richiesta degli Organi confederali, sulle materie attinenti alla formazione, alla sicurezza, alla gestione degli eventi e alle attività sociali;
- favorire il raccordo tra volontariato sportivo, professioni e Terzo Settore, promuovendo iniziative comuni.

La Consulta non ha poteri deliberativi, gestionali o di rappresentanza della CONFEDERAZIONE. Le cariche in seno alla Consulta sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate deliberato dal Consiglio Nazionale.

Le attività della Consulta sono coordinate e supervisionate dal Consiglio Nazionale, che ne garantisce il corretto funzionamento e la coerenza con gli indirizzi confederali.

Articolo 30 – Campus Universitario per lo Sport e le Professioni

È istituito, con deliberazione del Consiglio Nazionale, il Campus Universitario per lo Sport e le Professioni, quale Organismo Tecnico della CONFEDERAZIONE, struttura di alta formazione, ricerca e sviluppo professionale nei settori dello sport, del lavoro sportivo e delle professioni collegate. Il Campus opera in raccordo con la Fondazione School University ETS, al fine di promuovere la partecipazione degli studenti universitari, dei giovani professionisti, dei docenti, dei ricercatori e degli operatori del settore sportivo, sociale e professionale alle attività di studio, formazione, tirocinio, ricerca e volontariato sportivo rappresentate dai Soci fondatori.

Il Campus opera in coerenza con le linee programmatiche approvate dall'Assemblea Generale e con gli indirizzi del Consiglio Nazionale, al quale presenta relazioni periodiche sulle attività svolte.

Il Campus è composto da un numero minimo di 5 e un massimo di 150 membri, al fine di garantire la rappresentanza delle sedi universitarie italiane e dei percorsi formativi promossi dalla Fondazione School University ETS. Ogni Università può designare un proprio rappresentante, individuato tra studenti, docenti, ricercatori o collaboratori impegnati in attività sportive, professionali o formative coerenti con gli scopi della CONFEDERAZIONE.

Possono altresì far parte del Campus giovani professionisti, operatori del settore sportivo, tutor, tecnici, collaboratori della Fondazione School University ETS e soggetti che partecipano ai



programmi formativi, accademici e professionali promossi dai Soci fondatori, dai Soci aderenti e dagli enti del sistema confederale. Le modalità di individuazione, designazione e sostituzione dei componenti sono definite da apposito Regolamento di funzionamento, approvato dal Consiglio Nazionale, in raccordo con la Fondazione School University ETS.

Il Campus elegge al proprio interno un Presidente, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. Il Presidente del Campus partecipa alle sedute dell'Assemblea Generale senza diritto di voto, per illustrare proposte, studi, progetti accademici e iniziative di interesse sportivo, professionale e universitario. Il Campus ha esclusivamente funzioni consultive e propositive. In particolare, esso può: – proporre all'Assemblea Generale idee, progetti e iniziative in materia di formazione universitaria, professionale e sportiva; – collaborare con la Fondazione School University ETS nella progettazione di percorsi accademici, master, tirocini, attività di ricerca e programmi di alta formazione; – esprimere pareri non vincolanti, su richiesta degli Organi confederali, sulle materie attinenti allo sviluppo delle competenze professionali, accademiche e sportive nei settori rappresentati; – favorire il raccordo tra mondo universitario, professioni intellettuali, sistema sportivo e Terzo Settore, promuovendo momenti di confronto, ricerca e collaborazione.

Il Campus non ha poteri deliberativi, gestionali o di rappresentanza della CONFEDERAZIONE. Le cariche in seno al Campus sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate secondo quanto deliberato dal Consiglio Nazionale.

Le attività del Campus sono coordinate e supervisionate dal Consiglio Nazionale, che ne garantisce il corretto funzionamento, la coerenza con gli indirizzi confederali e il raccordo operativo con la Fondazione School University ETS.

Articolo 31 – Consulta Nazionale per lo Sport Inclusivo e la Disabilità

È istituita la Consulta Nazionale per lo Sport Inclusivo e la Disabilità, quale organo esclusivamente consultivo della CONFEDERAZIONE, finalizzato alla promozione, tutela e valorizzazione delle attività sportive, sociali e professionali rivolte alle persone con disabilità, nel rispetto dei principi di pari opportunità, inclusione e piena partecipazione alla vita associativa.



La Consulta è composta da un numero minimo di 5 e un massimo di 20 membri, individuati tra:

- tecnici, operatori e dirigenti impegnati nello sport paralimpico o nelle attività motorie adattate;
- rappresentanti di enti del Terzo Settore che operano nel campo della disabilità;
- professionisti delle aree sanitarie, educative e sociali coinvolti in progetti di inclusione;
- collaboratori delle ASD/SSD, volontari e soggetti attivi nei programmi di sport inclusivo;
- esperti designati dai Soci fondatori o dai Soci aderenti, secondo criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale nomina i componenti della Consulta e approva il Regolamento di funzionamento, approvato dal Consiglio Nazionale, che disciplina le modalità di individuazione, designazione, convocazione e sostituzione dei componenti, nonché l'organizzazione interna delle attività.

La Consulta elegge al proprio interno un Presidente, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. Il Presidente della Consulta partecipa alle sedute dell'Assemblea Generale senza diritto di voto, per illustrare proposte, studi e iniziative di interesse confederale.

La Consulta ha esclusivamente funzioni consultive e propositive; essa può:

- proporre all'Assemblea Generale idee, progetti e iniziative in materia di sport inclusivo, accessibilità, disabilità e pari opportunità;
- esprimere pareri non vincolanti, su richiesta degli Organi confederali, sulle materie attinenti alla formazione, alla sicurezza, alla gestione delle attività sportive adattate e ai servizi rivolti alle persone con disabilità;
- favorire il raccordo tra sport, professioni intellettuali, Terzo Settore e sistema paralimpico, promuovendo iniziative comuni.

La Consulta non ha poteri deliberativi, gestionali o di rappresentanza della CONFEDERAZIONE. Le cariche in seno alla Consulta sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate secondo quanto deliberato dal Consiglio Nazionale.

Le attività della Consulta sono coordinate e supervisionate dal Consiglio Nazionale, che ne



garantisce il corretto funzionamento e la coerenza con gli indirizzi confederali.

TITOLO V – CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DEI LAVORATORI SPORTIVI

Articolo 32 – Commissione di Certificazione dei Contratti dei Lavoratori Sportivi

La CONFEDERAZIONE istituisce la Commissione di Supporto alla Certificazione EBILP, organo tecnico indipendente incaricato di svolgere la fase istruttoria preliminare dei contratti sportivi, fermo restando che la certificazione è esclusivamente rilasciata da EBILP.

La Commissione:

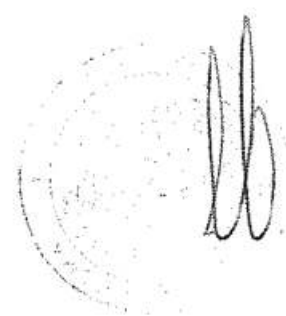
1. Esamina i contratti sportivi trasmessi dagli enti aderenti, verificandone la conformità formale e sostanziale prima dell'invio a EBILP.
2. Valuta l'inquadramento del lavoratore sportivo, le mansioni, i compensi e le clausole obbligatorie previste dal CCNL.
3. Controlla la documentazione allegata (CO, RASD, qualifiche tecniche, assicurazioni, requisiti professionali).
4. Predisporre il fascicolo istruttorio e lo trasmette a EBILP per la certificazione ufficiale.
5. Registra l'esito della certificazione EBILP nel sistema informatico della CONFEDERAZIONE.
6. Effettua verifiche periodiche sui contratti certificati da EBILP, monitorando continuità del rapporto e regolarità retributiva e contributiva.
7. Propone misure correttive in caso di irregolarità, difformità o violazioni della normativa sul lavoro sportivo.

La Commissione opera in autonomia, secondo regolamento interno approvato dal Consiglio Nazionale, e riferisce annualmente all'Assemblea Generale.

Costituiscono violazioni della procedura:

- omissioni documentali;
- difformità tra contratto dichiarato e contratto effettivo;
- irregolarità retributive o contributive;
- mancata osservanza delle clausole obbligatorie del CCNL;
- ostacolo alle attività di verifica della Commissione.

Le violazioni sono trasmesse alla Commissione di Certificazione di EBILP. La Commissione assicura





che ogni contratto sportivo certificato rispetti gli obblighi di comunicazione al RASD, le qualifiche tecniche obbligatorie e le disposizioni di tutela del lavoratore sportivo previste dal d.lgs. 36/2021.

Articolo 33 – Procedura di Certificazione EBILP dei Contratti dei Lavoratori Sportivi

La CONFEDERAZIONE SPORTVALORE riconosce EBILP – Ente Bilaterale Nazionale di Settore quale unico organismo certificatore dei contratti dei lavoratori e dei CO.CO.CO sportivi, ai sensi del d.lgs. 36/2021 e del CCNL – Sport Area Dilettantistica. La procedura di certificazione EBILP è preceduta da una fase istruttoria interna svolta dalla CONFEDERAZIONE, finalizzata a garantire completezza documentale, corretto inquadramento e conformità preliminare del contratto.

La procedura comprende:

1. Istruttoria preliminare della CONFEDERAZIONE, con verifica della forma contrattuale, delle clausole obbligatorie, dell'inquadramento del lavoratore sportivo e della conformità al CCNL – Sport Area Dilettantistica.
2. Analisi della documentazione (contratto, CO, RASD, mansioni, orari, compensi, assicurazioni, qualifiche tecniche e requisiti professionali).
3. Trasmissione a EBILP del fascicolo completo, corredato dalla relazione istruttoria della CONFEDERAZIONE.
4. Validazione e certificazione EBILP, con rilascio dell'attestazione ufficiale e registrazione nel sistema informatico dell'Ente Bilaterale.
5. Monitoraggio periodico EBILP, volto a verificare continuità del rapporto, conformità retributiva, regolarità contributiva e aggiornamento delle mansioni.
6. Supporto agli enti sportivi, fornito dalla CONFEDERAZIONE, attraverso assistenza tecnica, consulenza normativa e formazione dedicata.

La certificazione EBILP verifica la conformità agli artt. 25-36 del d.lgs. 36/2021, con particolare riferimento alla qualificazione del lavoratore sportivo, alla tutela sanitaria, alla sicurezza, alla tracciabilità dei compensi e alla corretta applicazione delle disposizioni sul lavoro sportivo.

Costituiscono violazioni della procedura:

- mancata trasmissione della documentazione obbligatoria;
- difformità tra contratto dichiarato e contratto effettivo;
- utilizzo improprio della certificazione EBILP;
- omissioni o irregolarità retributive, contributive o assicurative.



TITOLO VI – SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE CONTRATTUALE

Articolo 34 – EBILP – Ente Bilaterale Nazionale delle Libere Professioni e del Settore Privato

La CONFEDERAZIONE riconosce nell'EBILP l'Ente Bilaterale Nazionale di Settore costituito nell'ambito della contrattazione collettiva di riferimento (CCNL H07E), quale strumento di rappresentanza bilaterale per l'erogazione di servizi di sostegno al reddito, di formazione continua, di sicurezza sul lavoro e di assistenza alle organizzazioni sportive, agli enti del Terzo Settore e ai datori di lavoro associati, nonché ai relativi lavoratori.

La CONFEDERAZIONE promuove l'adesione degli associati all'EBILP, ne agevola l'accesso ai servizi bilaterali e nomina, secondo le modalità previste dai regolamenti dell'Ente, i propri rappresentanti negli organismi bilaterali territoriali.

L'EBILP

è elemento strutturale permanente del sistema confederale. Il relativo riconoscimento ha carattere irrevocabile: l'EBILP non può essere escluso, espulso, revocato o sospeso dalla Confederazione con deliberazione di alcun Organo, ivi compresi il Consiglio Nazionale e l'Assemblea Generale, neanche assunta all'unanimità. Ogni modifica della presente disposizione è soggetta a quanto previsto dall'art. 39.

Articolo 35 – SANISPORT – Sezione Sport del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa

La CONFEDERAZIONE riconosce, quale strumento di assistenza sanitaria integrativa a favore dei lavoratori e dei collaboratori del comparto sport e tempo libero, SANISPORT, Sezione Sport del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa SANISP costituito nell'ambito della contrattazione collettiva di settore.

La copertura delle prestazioni erogate nell'ambito della Sezione Sport è assicurata dal Fondo SANISP, secondo quanto previsto dai relativi regolamenti e dal Nomenclatore delle prestazioni.



La CONFEDERAZIONE promuove la conoscenza e la diffusione della copertura sanitaria integrativa erogata da SANISPORT presso gli associati, agevolandone l'accesso ai relativi servizi,

La Sezione Sport SANISPORT, è elemento strutturale permanente del sistema confederale. Il relativo riconoscimento ha carattere irrevocabile: la Sezione Sport SANISPORT non può essere esclusa, espulsa, revocata o sospesa dalla CONFEDERAZIONE con deliberazione di alcun Organo, ivi compresi il Consiglio Nazionale e l'Assemblea Generale, neanche assunta all'unanimità. Ogni modifica della presente disposizione è soggetta a quanto previsto dall'art. 39.

La carica di Presidente di SANISPORT è espressione del CSEN. La carica di Vicepresidente di SANISPORT è espressione di SANISP.

Articolo 36 – Fondazione School University – ETS

La CONFEDERAZIONE individua nella FONDAZIONE SCHOOL UNIVERSITY – ETS l'ente di orientamento, formazione e ricerca di riferimento per le attività di studio, alta formazione, ricerca scientifica e Terza Missione di interesse della CONFEDERAZIONE e dei settori rappresentati (sport, tempo libero, Terzo Settore e professioni intellettuali).

I rapporti tra la CONFEDERAZIONE e la FONDAZIONE SCHOOL UNIVERSITY – ETS sono regolati da apposita convenzione, che ne disciplina le attività nel rispetto dell'autonomia gestionale dell'Ente. La CONFEDERAZIONE può promuovere, nell'ambito di tale collaborazione, l'istituzione di sedi, campus o iniziative territoriali dedicate allo sport, al tempo libero e al Terzo Settore, in coerenza con le finalità statutarie e con quanto già previsto, in materia, dallo Statuto della FISAPI.

La FONDAZIONE SCHOOL UNIVERSITY – ETS, è elemento strutturale permanente del sistema confederale. Il relativo riconoscimento ha carattere irrevocabile: la FONDAZIONE SCHOOL UNIVERSITY – ETS non può essere esclusa, espulsa, revocata o sospesa dalla Confederazione con deliberazione di alcun Organo, ivi compresi il Consiglio Nazionale e l'Assemblea Generale, neanche assunta all'unanimità. Ogni modifica della presente disposizione è soggetta a quanto previsto dall'art. 39.



Articolo 37 – Filiera unitaria del Welfare Contrattuale

EBILP, SANISPORT e FONDAZIONE SCHOOL UNIVERSITY – ETS costituiscono, unitamente alla contrattazione collettiva promossa dalla CONFEDERAZIONE, un sistema integrato di welfare contrattuale che assicura agli associati e agli utenti dei servizi una filiera unitaria: contratto collettivo, bilateralità, assistenza sanitaria integrativa e formazione.

Il Consiglio Nazionale cura il coordinamento della CONFEDERAZIONE con i predetti enti, promuovendo protocolli operativi comuni e la semplificazione delle procedure di accesso ai servizi da parte di ASD, SSD, enti del Terzo Settore e datori di lavoro aderenti.

L'appartenenza dell'EBILP, della Sezione Sport SANISPORT e della FONDAZIONE SCHOOL UNIVERSITY – ETS al sistema integrato di welfare contrattuale, quali enti espressione dei Soci fondatori, è permanente e non può essere fatta cessare, in tutto o in parte, da alcuna deliberazione degli Organi confederali.

TITOLO VII – PATRIMONIO, ENTRATE E TRASPARENZA

Articolo 38 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio della CONFEDERAZIONE è costituito da beni mobili e immobili di proprietà, dai contributi associativi, dalle erogazioni liberali, dalle donazioni e dai lasciti, dai proventi derivanti da attività istituzionali, incluse quelle svolte in regime di co-programmazione e co-progettazione, dai contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici e privati, nonché da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie e conforme alla normativa ove applicabile, delle disposizioni vigenti per gli enti del Terzo Settore.

Le risorse economiche della CONFEDERAZIONE devono essere utilizzate esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e buona gestione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e/o avanzi di gestione.

In caso di scioglimento della CONFEDERAZIONE, il patrimonio residuo sarà devoluto secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente, previa consultazione dell'organo di



controllo competente.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. I bilanci approvati sono messi a disposizione degli associati secondo modalità stabilite dal Consiglio Nazionale.

La CONFEDERAZIONE redige annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, nel rispetto dei principi di trasparenza, veridicità, completezza e corretta rendicontazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il bilancio preventivo e consuntivo è predisposto dal Segretario Generale, approvato dal Consiglio Nazionale e sottoposto all'Assemblea Generale per l'approvazione definitiva, entro i termini stabiliti dal Regolamento.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da:

- relazione del Segretario Generale;
- relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- documentazione contabile e amministrativa conservata in formato digitale certificato.

La CONFEDERAZIONE può adottare sistemi di rendicontazione sociale, incluso il bilancio sociale, quando richiesto dalla normativa o deliberato dal Consiglio Nazionale, al fine di garantire trasparenza, responsabilità e misurazione dell'impatto delle attività svolte.

È fatto obbligo agli organi confederali di collaborare alla predisposizione del bilancio, fornendo dati, documenti e informazioni necessarie entro i termini stabiliti.

Articolo 39 – Trasparenza, pubblicità

La CONFEDERAZIONE garantisce la trasparenza della propria attività istituzionale, amministrativa e gestionale, assicurando la pubblicità degli atti, la tracciabilità delle decisioni e la corretta informazione verso i Soci e gli Organi confederali.

La trasparenza è realizzata mediante:

- pubblicazione dei bilanci e dei documenti contabili approvati;
- pubblicazione dei verbali degli Organi confederali, nei limiti del regolamento interno e della normativa sulla protezione dei dati;
- pubblicazione di protocolli, convenzioni e accordi istituzionali;



- deposito dei documenti nell'archivio digitale istituzionale, accessibile ai Soci.

La CONFEDERAZIONE utilizza strumenti digitali certificati per garantire la conservazione degli atti, la tracciabilità delle deliberazioni e la sicurezza dei dati, nel rispetto del GDPR.

I Soci possono accedere agli atti confederali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.

Le richieste di accesso, presentate per iscritto anche tramite PEC, sono evase entro trenta giorni, salvo proroga motivata.

La CONFEDERAZIONE assicura inoltre la pubblicità delle cariche sociali, dei contributi pubblici ricevuti, secondo la normativa vigente.

La violazione degli obblighi di trasparenza costituisce infrazione statutaria, valutata dal Consiglio Nazionale e, nei casi più gravi, dal Collegio dei Probiviri.

Articolo 40 – Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte esclusivamente: dal Consiglio Nazionale, con deliberazione adottata a maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti;

Le proposte di modifica devono essere comunicate ai Soci almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea convocata per la loro discussione, anche tramite PEC o piattaforma digitale certificata, allegando la documentazione necessaria per una valutazione completa.

Le modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci aventi diritto di voto, e il consenso scritto di entrambi i Soci fondatori, quale condizione essenziale di validità.

Per le disposizioni statutarie relative a:

- natura giuridica della CONFEDERAZIONE,
- prerogative dei Soci fondatori,
- sistema di governance,
- rapporti con EBILP e con il sistema di welfare contrattuale,

è richiesta una maggioranza rafforzata del 2/3 dei Soci aventi diritto di voto, oltre al consenso scritto dei Soci fondatori.

Le deliberazioni di modifica devono essere riportate nel verbale dell'Assemblea, redatto in formato digitale certificato e conservato nell'archivio istituzionale.

Le modifiche statutarie approvate:



- entrano in vigore immediatamente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea;
- devono essere comunicate ai Soci entro quindici giorni dalla loro approvazione;
- devono essere pubblicate nell'area riservata del portale digitale istituzionale.

Il Consiglio Nazionale è responsabile dell'attuazione delle modifiche statutarie, incluso l'aggiornamento dei regolamenti interni e dei documenti istituzionali, entro i termini stabiliti dall'Assemblea o dalla normativa vigente.

Articolo 41 – Scioglimento della CONFEDERAZIONE

Lo scioglimento della CONFEDERAZIONE è deliberato dall'Assemblea Generale con le maggioranze qualificate previste dal presente Statuto, previa convocazione straordinaria e specifica indicazione dell'argomento all'ordine del giorno. In caso di scioglimento, l'Assemblea Generale nomina uno o più liquidatori, determinandone poteri e modalità operative, nel rispetto della normativa vigente e delle finalità istituzionali della CONFEDERAZIONE. Il patrimonio residuo, esaurite le operazioni di liquidazione, è destinato secondo quanto deliberato dall'Assemblea Generale e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili alle organizzazioni sindacali datoriali, garantendo continuità istituzionale, tutela degli associati e salvaguardia delle attività di interesse generale promosse dalla CONFEDERAZIONE. La deliberazione di scioglimento e gli atti conseguenti sono comunicati ai Soci e agli enti competenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.

TITOLO VIII – STRUTTURE TERRITORIALI E PROTOCOLLI ISTITUZIONALI

Articolo 42 – Sedi Confederali Territoriali

La CONFEDERAZIONE può istituire Sedi Confederali Territoriali a livello regionale, provinciale e comunale, quali articolazioni operative e funzionali della struttura nazionale. Le Sedi Confederali Territoriali non costituiscono organi politici della CONFEDERAZIONE e non esercitano funzioni deliberative o elettive. Le Sedi Confederali Territoriali svolgono attività di assistenza, informazione, consulenza, promozione dei servizi confederali, servizi bilaterali e funzioni di prossimità a favore degli associati.



La CONFEDERAZIONE può istituire Sedi Confederali Territoriali avvalendosi delle articolazioni territoriali del CSEN e della FISAPI, nonché promuovere direttamente sul tutto il territorio nazionale l'apertura di Sedi Confederali Territoriali, garantendo in sede di costituzione il rispetto della rappresentanza paritetica dei Soci Fondatori.

L'istituzione, la modifica e la soppressione delle Sedi Confederali Territoriali sono deliberate dal Consiglio Nazionale.

Il funzionamento delle Sedi Confederali Territoriali e la nomina dei relativi responsabili sono disciplinati dal regolamento interno confederale.

Articolo 43 – Norme finali e rinvio

La CONFEDERAZIONE opera nel rispetto della normativa nazionale applicabile alle organizzazioni sindacali datoriali, nonché delle disposizioni vigenti in materia di lavoro sportivo, sicurezza, tutela dei lavoratori e protezione dei dati personali. Le disposizioni del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) si applicano esclusivamente ai Soci che rivestono la qualifica di enti del Terzo Settore, limitatamente agli obblighi previsti per tali soggetti, senza estensione alla CONFEDERAZIONE, che non assume natura di ETS.

I Soci aderenti sono tenuti a rispettare la normativa propria della loro forma giuridica, incluse le disposizioni relative a trasparenza, rendicontazione, pubblicità degli atti, iscrizioni nei registri (RUNTS, RASD) e adempimenti connessi alla disciplina del lavoro sportivo.

La CONFEDERAZIONE garantisce la conformità alle norme vigenti, adottando regolamenti interni, procedure operative e strumenti digitali idonei a garantire correttezza istituzionale, tracciabilità delle decisioni e tutela dei dati personali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del codice civile e le disposizioni legislative vigenti in materia di associazioni sindacali datoriali.

TITOLO IX – SAFEGUARDING E TUTELA DELLE PERSONE



Articolo 44 – Condotta di *safeguarding*

La CONFEDERAZIONE SPORTVALORE adotta e promuove una condotta di *safeguarding* obbligatoria per tutti gli aderenti, dirigenti, collaboratori, tecnici, operatori e volontari che svolgono attività nell'ambito sportivo e del Terzo Settore.

La condotta di *safeguarding* comprende:

1. Comportamenti rispettosi, corretti e coerenti con la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, evitando ogni forma di abuso, violenza, molestia, discriminazione o comportamento inappropriato.
2. Obbligo di vigilanza durante le attività sportive, formative, educative e organizzative, con particolare attenzione alle situazioni di rischio.
3. Divieto assoluto di contatti fisici non necessari, comunicazioni improprie, relazioni ambigue o comportamenti che possano generare disagio, paura o dipendenza.
4. Obbligo di segnalazione immediata di qualsiasi comportamento sospetto, rischio, violazione o situazione di potenziale danno nei confronti di minori o adulti vulnerabili.
5. Rispetto dei protocolli di *safeguarding*, delle procedure di segnalazione, dei codici di condotta e delle linee guida adottate dalla CONFEDERAZIONE.
6. Partecipazione obbligatoria ai programmi di formazione, aggiornamento e certificazione in materia di tutela, prevenzione e sicurezza.
7. Utilizzo corretto dei sistemi digitali di segnalazione, monitoraggio e tracciabilità adottati dalla CONFEDERAZIONE.

Costituiscono violazioni della condotta di *safeguarding*:

- comportamenti inappropriati, ambigui o non conformi alle linee guida;
- mancata vigilanza o mancata segnalazione di situazioni di rischio;
- ostacolo alle attività di tutela, prevenzione o verifica;
- uso improprio dei sistemi digitali di segnalazione;
- qualsiasi condotta che possa compromettere la sicurezza fisica, psicologica o emotiva dei minori o degli adulti vulnerabili.



Le violazioni sono valutate dalla Commissione di Garanzia, che applica le misure disciplinari previste dai regolamenti interni.

La CONFEDERAZIONE recepisce integralmente gli obblighi di tutela dei minori previsti dall'art. 16 del d.lgs. 36/2021, e dalle Linee Guida CONI 2023, promuovendo protocolli di prevenzione, formazione obbligatoria, procedure di segnalazione e misure di protezione per minori e adulti vulnerabili.

TITOLO X – CODICE ETICO E RESPONSABILITÀ ISTITUZIONALE

Articolo 45 – Codice etico, integrità istituzionale e responsabilità dei Soci

La CONFEDERAZIONE adotta un Codice Etico che definisce i principi di comportamento, i valori di riferimento, le regole di integrità istituzionale e le norme di condotta cui tutti i Soci e gli Organi confederali devono attenersi.

Il Codice Etico è approvato dal Consiglio Nazionale e deve garantire:

- rispetto delle finalità statutarie – coerenza con gli scopi istituzionali e con la missione confederale;
- tutela della reputazione istituzionale – salvaguardia dell'immagine e del decoro della CONFEDERAZIONE;
- correttezza nei rapporti interni ed esterni;
- prevenzione dei conflitti di interesse;
- divieto di comportamenti lesivi, discriminatori o contrari ai principi di legalità;
- trasparenza nelle attività e nelle comunicazioni;
- responsabilità nell'utilizzo delle risorse e degli strumenti digitali.

I Soci sono tenuti a:

- rispettare il presente Statuto e i regolamenti interni;
- osservare il Codice Etico;
- mantenere un comportamento coerente con i principi di lealtà, collaborazione e correttezza;
- contribuire alla vita associativa con spirito costruttivo;



- evitare qualsiasi condotta che possa arrecare danno alla CONFEDERAZIONE o ai suoi Organi.

Costituiscono violazioni del Codice Etico:

- comportamenti contrari ai principi di legalità;
- utilizzo improprio delle risorse confederali;
- diffusione di informazioni false o lesive dell'integrità istituzionale;
- ostacolo al regolare funzionamento degli Organi;
- mancato rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali;
- conflitti di interesse non dichiarati.
-

Le violazioni del Codice Etico sono valutate dal Collegio dei Probiviri, che può avviare procedimenti disciplinari nel rispetto del diritto di difesa e delle procedure previste dal regolamento interno.

Le sanzioni disciplinari possono comprendere:

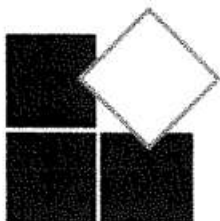
- richiamo scritto;
- sospensione temporanea;
- decadenza dagli incarichi istituzionali;
- esclusione dalla CONFEDERAZIONE nei casi più gravi.

Il Codice Etico è pubblicato nell'area riservata del portale digitale istituzionale e deve essere accettato da tutti i Soci al momento dell'adesione, anche tramite firma digitale o procedura di accettazione telematica certificata.

Il Consiglio Nazionale provvede all'aggiornamento periodico del Codice Etico, in base all'evoluzione normativa, organizzativa e istituzionale, garantendo la partecipazione delle Consulte Nazionali e degli Organismi Tecnici.



F.I.S.A.P.I.

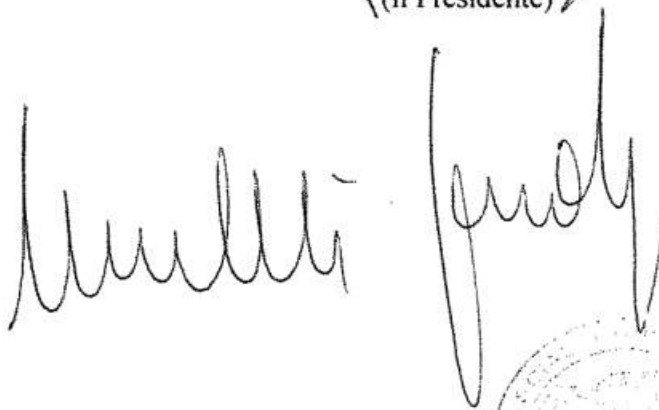



(il Presidente)

C.S.E.N.




(il Presidente)







Firmato digitalmente da
UMBERTO SCIALPI
C: IT
O: ROMA:80126830589